

Si riportano nel seguito le risposte ai quesiti ricevuti via chat durante il Webinar tenutosi lo scorso 14 luglio 2025 da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e la "Task Force Rinnovabili PNRR Regione Lombardia" in merito all'aggiornamento, ai sensi del D.Lgs 190/2024, del documento "*Procedura Abilitativa Semplificata, Suggerimenti per una corretta gestione dell'iter autorizzativo, dalla ricezione dell'istanza alla conclusione del procedimento*".

Le risposte sono redatte da RL U.O. Risorse Energetiche, con la collaborazione della TF Rinnovabili". I quesiti ricevuti e le risposte fornite sono, ove possibile, raggruppate per tema.

ASSISTENZA AI COMUNI

QUESITI:

- Dopo la scadenza di fine agosto quale sarà il riferimento per l'assistenza?
- Dato atto che le attività della Task Force termineranno a fine anno, quale supporto potranno ricevere i Comuni per l'istruttoria delle partiche PAS?
- Tenuto conto che il trasferimento delle competenze ai Comuni deriva dalla Regione non è meglio che sia la Regione stessa a prevedere il dovuto supporto ai Comuni senza che siamo questi ultimi a richiedere la presenza della Task Force?

RISPOSTA:

Non è al momento possibile rispondere a questo tipo di domande che attengono ad aspetti organizzativi della Direzione Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa idrica.

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO LINEE GUIDA PAS

QUESITI:

- Le linee guida PAS - Rev. di Luglio 2025 sono già disponibili on line?
- Le schede supporto comuni rev.03 non sono ancora disponibili su sito RL: da che sito è possibile scaricarle?
- Si ha una stima temporale dell'operatività del portale procedimenti per la presentazione di PAS?
- Possiamo pubblicare le Vs slide sul sito internet istituzionale del Comune?
- FerEdil e FerLib quanto vanno utilizzati?
- E' possibile ottenere la presentazione di oggi?
- Si possono includere nelle slide appena viste le definizioni FerLib, Feredil ecc.? Quando saranno disponibili sul sito della Regione?
- E' possibile avere il report delle FAQ con relative risposte?

RISPOSTA:

Le Linee guida PAS rev. Luglio 2025 sono già disponibili on line sulla pagina FER del sito di Regione Lombardia e sulla pagina di ANCI dedicata al webinar. Riteniamo utile la divulgazione del documento con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, anche se suggeriamo di farlo con un link alla pagina del sito FER di Regione Lombardia per avere sempre la versione più aggiornata.

L'applicativo FERPAS per la presentazione delle istanze PAS attraverso il portale procedimenti è stato ripristinato lo scorso 14/07/2025; da tale data l'utilizzo della Piattaforma Procedimenti ([Home page Piattaforma Procedimenti](#)) rappresenta l'unica modalità di presentazione delle istanze di PAS.

Per l'utilizzo dell'applicativo FERLIB, si può fare riferimento alla pagina di accesso allo stesso nella quale viene chiarito che FERLIB è dedicato alla voltura di istanze relative ad interventi in Attività Libera. L'applicativo FEREDIL, che ai sensi della norma previgente il D. Lgs.190/2024 era utilizzato per l'accatastamento di impianti FER autorizzati nel contesto di lavori edilizi, non è più operativo in quanto, ai sensi dell'art. 123 del DPR.380/2001, così come modificato dal D.Lgs 190/2024, l'installazione di impianti FER in edifici ed impianti industriali non è più assimilata alla manutenzione straordinaria ed è assoggettata ai regimi amministrativi di cui al D.Lgs 190/2024 stesso.

COMPENSAZIONI

QUESITI:

- Per gli impianti inferiori a 1MW le compensazioni ambientali possono essere richieste dall'Amministrazione comunale?
- La soglia di potenza di 1MW per l'obbligatorietà del programma di compensazioni può essere applicata anche in modo cumulativo, visto che spesso lo stesso soggetto presenta più istanze per interventi fisicamente separati, su mappali distinti ma in aree vicine (entro i 500m da impianto esistente)?
- Cosa si può intendere per programma di compensazioni?
- Si può parlare delle compensazioni ambientali?
- Compensazioni: dove si può spingere l'ente?
- Compensazioni: la percentuale si applica sui ricavi?
- Nelle compensazioni, il 2/3% si calcola sui proventi. I proventi come li calcolano?
- Potete darci indicazioni per verificare il calcolo dei proventi per piacere. come si può verificare il calcolo dei proventi?
- Si parla del 3% dei proventi derivanti dalla produzione di energia dell'impianto per la vita dello stesso. Il regolamento specificherà anche questo?

RISPOSTA:

Ai sensi della L.R. 8/2025, Regione Lombardia sta predisponendo il regolamento previsto dalla medesima legge finalizzato, tra l'altro, a fornire indicazioni in tema di programmi di compensazioni al comune interessato.

Detto regolamento specificherà le regole per la valutazione dell'importo delle compensazioni da riconoscere al Comune interessato, indicherà le tipologie di compensazioni ammissibili, introdurrà un criterio per il calcolo dell'importo delle compensazioni in funzione di alcuni parametri di riferimento e le relative modalità di corresponsione.

Si anticipa, comunque, che, in linea con la giurisprudenza più recente, non si ritiene ammissibile subordinare il rilascio della PAS alla corresponsione di compensazioni per impianti con potenza inferiore alla soglia di 1MW. Per quanto riguarda la presentazione di più istanze, il nuovo regolamento darà anche indicazioni in questo senso.

Nelle more della pubblicazione del regolamento, restano ferme le indicazioni del D.Lgs. 190/2024 di cui all'art. 8 comma 4 lett. m) punto 2) e all'articolo 6, comma 3 per quanto riguarda il cumulo tra istanze.

IMPIANTI FV AL SUOLO IN AREA AGRICOLA

QUESITI:

- Buongiorno, ai sensi del Regolamento Regionale 12/2005, l'installazione di un impianto fotovoltaico in area agricola, su suolo non antropizzato, può essere effettuata esclusivamente da aziende agricole o soggetti a esse assimilabili?
- Compatibilità urbanistica? C'è qualche comune con divieti di installazione di impianti nel PGT o regolamenti edilizi? Sono opere di pubblica utilità e indifferibili, come le antenne.
- Mi associo alla domanda precedente: a cosa pensate nella "compatibilità urbanistica" se non si possono mettere vincoli alle aree idonee?
- Come coordinare i requisiti soggettivi previsti per le edificazioni in zone agricole previste dall'art. 59 della LR 12/05 e seguenti con i proponenti impianti non a servizio dell'attività agricola?
- E' possibile negare la compatibilità urbanistica nel caso di zona produttiva?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 190/2024 gli impianti FER e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie "sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" (c.d. D.L. Agricoltura).

La L.R. 12/2005 prevede, tuttavia, il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo per interventi di edificazione in area agricola. Mentre nel caso di impianti fotovoltaici si ritiene che non si tratti di vera e propria edificazione, nel caso di altri impianti FER che prevedono la realizzazione di superfici coperte, la giurisprudenza è ancora incerta. Si cita, tra l'altro, la sentenza n. 99/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 9, della L.R. 12/2011 della Regione autonoma Sardegna che limitava sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale. Si ritiene, infatti, difficilmente configurabile una limitazione soggettiva per la realizzazione di impianti che sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e della direttiva UE 2018/2001.

Riguardo alla compatibilità urbanistica si rafforza, nei tempi più recenti, un indirizzo giurisprudenziale (TAR Milano sentenza 3464/2024, TAR Veneto sentenza 867/2024, TAR Puglia 212/2025, TAR Milano sentenza 550/2025, Consiglio di Stato ordinanza 4302/2024) secondo il quale l'installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee di cui all'articolo 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 (nel rispetto dei divieti del D.L. Agricoltura) è da considerarsi assentibile, senza che norme o disposizioni regionali o regolamenti edilizi possano imporre restrizioni incompatibili con la localizzazione di tali impianti nelle predette aree.

Si ritiene che gli impianti FER possano generalmente considerarsi compatibili con la destinazione produttiva delle aree di intervento.

IDONEITA' DELL'AREA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20.8, LETT. C-TER 2) DEL D.LGS. 199/2021

QUESITI:

- Aree tipo datacenter, logistiche, o magazzini, sono da considerare stabilimenti e si possono consentire gli impianti nella fascia di 500 m di distanza?
- Un datacenter, un deposito o una logistica sono stabilimenti ai sensi del art. 268 del 152/06?
- Secondo il D. Lgs. 199/2021, area idonea può essere quella ricompresa nei 500 m da un impianto industriale o in alternativa da uno stabilimento? Come definire impianto industriale? Come stabilimento si considerano solo quelli che possiedono un'autorizzazione alle emissioni?
- Anche un impianto FER si considera "Impianto Industriale"?
- Come deve essere determinata la distanza di 500 dagli stabilimenti: dal perimetro del/dei fabbricati produttivi (con un buffer di 500m) o dal perimetro catastale della zona di stabilimento?
- Con riferimento all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006, da dove sorge il requisito di "produzione di beni"? L'esecuzione di lavorazioni è a vostro giudizio esclusa? Un'officina di riparazione/manutenzione di impianti industriali è esclusa?
- Sui FV era stato detto che non possono essere considerati industriali se no si rischiava che si espandessero all'infinito, perché una volta autorizzati si poteva occupare l'area agricola adiacente nel buffer di 500 metri.
- Quindi la definizione di Impianto Industriale associabile a un impianto FER si riferisce all'acquisizione della Licenza di Officina Elettrica (ADM)?
- Il c-ter 1 per aree agricole è stato soppresso dal DL Agricoltura

RISPOSTA:

La definizione di impianto, come quella di stabilimento sono entrambe contenute nell'art. 268 del D. Lgs. 152/2006, Parte V.

La definizione di stabilimento è la seguente "complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

La definizione di impianto è la seguente "dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio".

Con riferimento alla definizione di stabilimento si pone l'accento sul secondo capoverso che indica che stabilimento è anche un sito ove si svolgano attività produttive, anche senza che si producano emissioni in atmosfera.

La definizione di impianto richiama un insieme di dispositivi che svolgono autonomamente un'attività, riferita ad un processo produttivo, eventualmente parte di un ciclo (produttivo). Un impianto, quindi, è un'unità organica, parte della struttura produttiva (ciclo produttivo), che realizza una serie di lavorazioni funzionali a realizzare dei prodotti finiti o dei semilavorati. Un impianto è, quindi, parte di un processo produttivo e pertanto è interno ad uno stabilimento.

Ciò detto, si ritiene che nella definizione di stabilimento si debba intendere un sito ove si svolgano attività produttive, indipendentemente se da questo sito si generino emissioni in atmosfera ed il termine "stabilimento" vada ricondotto, come detto, allo svolgimento di un processo produttivo.

Queste definizioni servono per comprendere, in particolare, il senso che il legislatore ha voluto dare all'area idonea di cui alla lettera c-ter 2), comma 8 dell'art 20 del D. Lgs. 199/2021.

Alcune risposte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ad interpellanti ambientali (proposti dai Comuni di Villalba e Monteleone) e recenti sentenze (es. Tar Lazio - Roma n. 4994 del 10/03/2025), individuano come "stabilimento", ai sensi dell'art. 268 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 190/2024, impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW, aerogeneratori e centrali di trasformazione.

Infine, si ritiene che la distanza dei 500m vada calcolata a partire dal perimetro del/i fabbricato/i produttivo/i costituente lo stabilimento.

Si può effettivamente ritenere che con l'introduzione dell'articolo 20 comma 1-bis da parte del D.L. Agricoltura, la categoria c-ter 1) dell'articolo 20 comma 8 non sia più applicabile per impianti fotovoltaici al suolo non finalizzati ad una CER o all'attuazione del PNRR/PNC.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITO:

- Cosa succede se in conferenza di servizi non si presenta l'ATS?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 8, comma 8 lett. b) del D.Lgs. 190/2024, ciascuna delle amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi è tenuta a rilasciare le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della CdS, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITI:

- In caso di PAS è necessario il rilascio di permesso di costruire o è sufficiente la determina di conclusione del procedimento della Conferenza dei servizi?
- Nel caso di nuova costruzione soggetta al rilascio di Permesso di Costruire o presentazione di super SCIA, che preveda anche la realizzazione di impianto fotovoltaico, deve essere comunque presentata anche la FERCEL?

RISPOSTA:

La PAS rappresenta titolo per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta nei tempi previsti dalla norma all'interno del procedimento. La PAS rappresenta essa stessa titolo alla realizzazione degli interventi e non è necessario attivare ulteriori procedimenti autorizzativi di competenza comunale.

Qualora, invece, l'intervento sia installato contestualmente alla realizzazione di edifici e ricompreso nei relativi permessi edilizi, ai sensi dell'art. 123 del DPR380/2001, così come modificato dal D.Lgs 190/2024, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in edifici ed impianti industriali, non è più assimilata alla manutenzione straordinaria ed è assoggettata ai regimi amministrativi di cui al D.Lgs 190/2024.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITO:

- Il cumulo è da applicare anche ad impianti di proponenti differenti? in ottica di valutare dimezzamento soglie per verifica assogg. VIA ai sensi Linee guida VIA 2015

RISPOSTA:

Il cumulo previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 190/2024, fa riferimento alla qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, e non a tematiche ambientali, ed è applicabile per istanze presentate dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi. Si ricorda, tuttavia, che gli interventi abilitabili in PAS non sono soggetti alle Valutazioni Ambientali di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006, e che il dimezzamento delle soglie di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui al DM 52/2015 non è applicabile se non compatibile alle disposizioni del D. Lgs. 190/2024 (art.6 comma 6.1 del D.Lgs. 152/2006).

Il "criterio di cumulo con altri progetti" di cui al D.M. 52/2015, è invece finalizzato all'evitare la frammentazione artificiosa di un progetto al fine di eludere la normativa ambientale, prevedendo il dimezzamento della soglia di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ove applicabile, nel caso di cumulo di interventi relativi ad impianti autorizzati e non ancora realizzati, anche di proponenti diversi.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITO:

- Il proponente che presenta un progetto ricadente in allegato B della 190/2024, può richiedere l'autorizzazione unica?

RISPOSTA:

Un impianto che ricade nell'Allegato B del D.Lgs. 190/2024 deve essere assoggettato "esclusivamente" a PAS, in ragione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 190/2024. Unicamente qualora un intervento ricada tra quelli dell'Allegato B del D.Lgs. 190/2024, ma non abbia i requisiti per essere abilitato con PAS (mancanza della disponibilità delle aree, assenza di compatibilità urbanistica, mancato rispetto del regolamento edilizio comunale), può essere assoggettato ad autorizzazione unica ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 190/2024.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITO:

- Buongiorno, il rapporto di copertura, ad oggi al 10% su terreni agricoli, può essere considerato come motivo di diniego anche se l'impianto ricade in area idonea.

RISPOSTA:

Il Titolo III "Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura" della L.R. 12/2005" regola le edificazioni in area agricola, che vengono limitate alle opere realizzate in funzione della conduzione del fondo, ad opera dell'imprenditore agricolo. Si ricorda tuttavia che, ai sensi del dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 190/2024, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, "sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199". Si ritiene dunque che la sopravvenuta norma nazionale, finalizzata alla diffusione degli impianti FER, debba essere interpretata nel senso di considerare comunque compatibili tali impianti in area agricola, e, dunque, applicare le norme regionali ed i Piani di Governo del Territorio solo qualora non limitino la realizzabilità degli impianti FER, come più volte confermato dalla giurisprudenza.

Si precisa, in ogni caso, che la disposizione dell'art. 59, comma 4, della L.R. 12/2005, che limita, in area agricola, il rapporto di copertura al 10 per cento dell'intera superficie aziendale, non sarebbe applicabile nel caso di impianti fotovoltaici che non realizzano superfici coperte.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITI:

- La comunicazione di inizio lavori deve essere fatta sempre sul portale procedimenti?
- A fine lavori è necessario il deposito della Segnalazione Certificata di Agibilità dell'impianto e delle sue parti?

RISPOSTA:

Qualsiasi pratica, sia essa una FERCEL, una FERPAS, una FERAU, va presentata sulla Piattaforma Procedimenti.

L'art. 8, comma 11, del D.Lgs. 190/2024 stabilisce che il titolo abilitativo di procedura abilitativa semplificata decade in caso di mancato avvio degli interventi entro 1 anno dal perfezionamento del titolo. Il portale procedimenti attualmente non è strutturato per ricevere in modo automatico comunicazioni di avvio ai lavori.

La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è necessaria qualora richiesta dalla normativa per la categoria di immobile realizzato. Non è necessaria per gli impianti solari fotovoltaici per i quali è, però, necessario un certificato di collaudo, rilasciato da un collaudatore, che può essere un ingegnere o un architetto, abilitato e iscritto all'albo, indipendente dal progettista, direttore dei lavori e dall'esecutore dell'opera.

PROCEDIMENTO PAS + ALTRO PROCEDIMENTALE

QUESITO:

- A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n. 3, è stata inserita la lettera: *'b bis) installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).'*
La formulazione inserita esclude l'applicabilità alle aree idonee?

RISPOSTA:

Con riferimento al tema dell'invarianza idraulica, il quesito chiede se l'art. 3 comma 2-bis lett. b-bis) del Regolamento Regionale 3/2025 vada letto intendendo che il regolamento non si applica qualora impianti agrivoltaici o fotovoltaici con moduli al suolo ricadano entro le aree idonee. La risposta è negativa. Il richiamo all'articolo 20, comma 1 bis, del D. Lgs 199/2021 inserito nel Regolamento Regionale n. 3/2025 è da intendersi riferito alle condizioni di realizzabilità degli impianti, ossia al fatto che gli impianti fotovoltaici con moduli al suolo possono essere realizzati unicamente nelle aree agricole indicate dal articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo. Quanto, invece, all'applicabilità del regolamento, si precisa che le valutazioni sull'invarianza si riferiscono alle superfici interne al perimetro dell'impianto che sono state impermeabilizzate o che hanno subito una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla loro condizione preesistente alla realizzazione dell'impianto (aree di piste o strade interne, piazzole, altre superfici trasformate dal punto di vista della permeabilità dei terreni).

ESPROPRIO

QUESITO:

- Come si gestisce l'operazione di esproprio se le opere di connessione interessano proprietà ubicate su territori comunali diversi?

RISPOSTA:

Gli elementi essenziali del procedimento di esproprio all'interno del procedimento di PAS sono riportati nella relativa scheda del documento di Supporto ai Comuni presentato durante il webinar e pubblicato. La procedura di esproprio, fino alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si sviluppa all'interno del procedimento di PAS, pur conservando gli elementi necessari ai sensi del Testo Unico Espropri e della L.R. 3/2009.

Con riferimento alle opere di connessione che interessano più territori comunali, si ritiene che il Comune o i Comuni interessati debbano essere coinvolti dall'amministrazione procedente nel procedimento di PAS, ai sensi dell'articolo 8 comma 5, e convocati alla Conferenza di Servizi di cui al comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs. 190/2024.

Regione Lombardia sta approfondendo il tema della modalità di esproprio delle aree per la realizzazione delle opere di connessione e fornirà indirizzi più precisi in tema di opere ricadenti in più di un territorio comunale nell'ambito della revisione delle Linee Guida approvate con la DGR 4803/2021.

OPERE CONNESSE

QUESITO:

- L'autorizzazione delle opere connesse all'allacciamento alla rete elettrica è rilasciata contestualmente alla pratica FERPAS? in caso contrario qual è il procedimento previsto? Può essere successivo?

RISPOSTA:

Si conferma che, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 190/2024, i regimi amministrativi individuati dal medesimo decreto sono applicabili alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse. Ciò significa che, di norma, un impianto FER ricadente nell'Allegato B del D. Lgs. 190/2024 è abilitato dal Comune in PAS insieme alle relative opere di connessione.

L'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. 8/2025 specifica che è competenza della Provincia/Città metropolitana di Milano rilasciare l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee ed impianti elettrici non facenti parte della RTN, ad esclusione delle linee ed impianti abilitati contestualmente agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale o regionale. È dunque possibile, per il gestore della rete elettrica richiedere autonomamente alla Provincia o Città metropolitana i permessi per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione non abilitate contestualmente all'impianto, ai sensi della D.G.R. 619/2023.

PUBBLICAZIONE SUL BURL

QUESITI:

- Il modulo per pubblicazione sul BURL è sul portale BURL o sul portale procedimenti?
- Da quando è obbligatoria la pubblicazione sul BURL?
- Cosa succede se non si pubblica sul BURL? Se non viene fatto; chi ne risponde?

RISPOSTA:

La pubblicazione sul BURL avviene, su richiesta del proponente sia nel caso in cui la PAS si sia perfezionata decorsi 30/45/60 giorni senza che sia stato comunicato un provvedimento espresso di diniego (salvo sospensioni o interruzioni del procedimento da parte del Comune o rinuncia da parte del proponente), sia nel caso in cui l'istanza abbia avuto come esito un provvedimento espresso favorevole.

Il modulo per la pubblicazione sul BURL riguarderà unicamente l'avviso di intervenuto perfezionamento della PAS. Non è dunque prevista la pubblicazione dell'intero provvedimento di PAS, eventualmente rilasciato, che dovrà essere pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune.

Tale modulo è in corso di approvazione e sarà a breve caricato sulla pagina FER di Regione Lombardia e sulla pagina dedicata al BURL di Regione Lombardia. Il modulo reca le informazioni relative

all'istanza di PAS presentata in via esclusiva su Piattaforma Procedimenti. Regione non provvede a pubblicare sul BURL istanze presentate con modalità diverse dall'utilizzo di Piattaforma Procedimenti.

FIDEJUSSIONE

QUESITO:

- Per le modifiche ad impianti esistenti autorizzabili con PAS deve essere richiesta fidejussione per lo smaltimento?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettera i) del D.Lgs. 190/2024, il proponente, in fase di presentazione dell'istanza di PAS, allega un impegno al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto unitamente ad un piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il Proponente dovrà inoltre presentare una polizza fideiussoria (si ritiene ammissibile anche una garanzia bancaria) a copertura dei costi previsti per la dismissione e ripristino. Queste disposizioni si applicano sia ai nuovi impianti, sia alle modifiche di impianto abilitabili con PAS, nei limiti delle opere di modifica presentate.

PORTALE PROCEDIMENTI – ADEGUAMENTO TUFER

QUESITO:

- Quando è stato abilitato l'applicativo FERCEL su portale procedimenti?

RISPOSTA:

L'applicativo FERCEL per la presentazione delle comunicazioni di Attività Libera attraverso il portale procedimenti è stato ripristinato lo scorso 07/07/2025; da tale data l'utilizzo della Piattaforma Procedimenti ([Home page Piattaforma Procedimenti](#)) rappresenta l'unica modalità di presentazione delle istanze di PAS.

ALTRO

QUESITO:

- E' possibile organizzare un Webinar sulle aree idonee?

RISPOSTA:

Grazie del suggerimento, lo terremo presente per l'organizzazione di futuri Webinar.